



Originale

COMUNE DI GONNOSNO'
PROVINCIA DI ORISTANO

**DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE N.
125 DEL 27/05/2020**

OGGETTO: SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA E ASSISTENZA INFORMATICA TRIENNIO 1 GIUGNO 2020 - 31 MAGGIO 2023.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA SIST.EL INFORMATICA S.R.L. CIG: ZB52D1BD2D

L'anno duemila venti del mese di maggio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea a partire dal 25 Maggio 2018;
- il Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Rilevato che:

- con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, è stata introdotta la figura dell'Amministratore di Sistema, definita in modo limitato all'art. 1 come soggetto cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- in assenza di definizioni normative e tecniche, per Amministratore di Sistema si intende "una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali";
- l'Amministratore di Sistema definisce le politiche informatiche dell'Ente, ne quantifica i fabbisogni in termini di parco macchine, funzionalità e programmi, sovraintende e vigila sul corretto utilizzo delle risorse informatiche, garantisce la corretta attività di salvataggio dei

dati, definisce i parametri per una navigazione internet sicura e compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente;

- con Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 (G.U. n. 300 del 24/12/2008), parzialmente modificato con provvedimento del 25/06/2009 (G.U. n. 149 del 30/06/2009) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” si è stabilito l’obbligo di provvedere alla designazione della figura dell’Amministratore di Sistema entro il termine ultimo del 15/12/2009;
- a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/2016 l’Amministratore di Sistema continua ad essere una figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e per la corretta gestione delle reti telematiche, un esperto, un tecnico qualificato chiamato a svolgere delicate funzioni che comportano la concreta capacità di accedere a tutti i dati che transitano sulle reti istituzionali, e a vigilare sul corretto utilizzo del sistema informatico comunale;
- l’attribuzione delle funzioni di Amministratore di Sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità, affidabilità del soggetto designato che deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- la designazione deve essere individuale e recare l’elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;

Atteso che:

- nella dotazione organica di questo Ente non esiste una figura altamente specializzata idonea a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati e vigilare sul corretto utilizzo del sistema informatico comunale;
- questo Ente, nell’adozione di una corretta politica a salvaguardia dell’integrità del sistema informatico e di tutela dei dati in esso contenuti, deve procedere all’affidamento del servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica per il triennio 2020/2022;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”;
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/2018;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 13 Dicembre 2019 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 28 Febbraio 2020 “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”;
- l’articolo 107 (Differimento di termini amministrativo –contabili) del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) che per l’esercizio 2020 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2020/2022 degli enti locali, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10/04/2020 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/05/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/05/2002, esecutiva ai sensi di legge “Approvazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 174 D.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 18 e 18 bis D.lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 07/02/2020 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022. Conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2018/2020”;
- il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21/06/2016, esecutiva;
- il D.P.R. N. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 11/02/2020 “Nomina Responsabile Area Amministrativa – Socio Assistenziale”;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50”;
- la Legge 14 Giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 18 Aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- l’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
- l’articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni

- educative e delle istituzioni universitarie, nonchè gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
- l'articolo 23 ter del D.lgs. n. 90/2014 “Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici” come modificato dall'art. 1, comma 501 della Legge n. 208/2015, secondo cui “Fermi restando l'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
 - l'articolo 36, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia" “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d)

per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8”;

- l'articolo 37, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchè attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
- l'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 contenente i principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e l'articolo 109 del D.lgs. n. 267/2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 Marzo 2018;
- l'articolo 26, comma 6 D.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione Anac n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Rilevato che la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto e attuazione:

- del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato;
- dell'art. 42 D.lgs. n. 50/2016 contenente disposizioni sul conflitto di interessi e la corruzione negli appalti pubblici;

Valutato che il valore stimato dell'appalto risulta essere inferiore alla soglia di €. 40.000,00;

Dato atto che gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'anno 2016)”, in particolare:

- il comma 512 “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196 provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di

Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

- il comma 516 “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità nazionale anti-corruzione e all’Agid.”;

Ritenuto opportuno affidare direttamente ex art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016 il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica ad apposito operatore economico, ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra nelle categorie merceologiche ex articolo 1, comma 7 D.L. N. 95/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);

Verificato che alla data odierna:

- sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione è attivo il bando di abilitazione Servizi/servizi per l’information & communication technology Servizi di gestione e manutenzione PdL
- questa Amministrazione ha aderito al Mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e punto ordinante;
- sul portale degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione vi è la disponibilità del servizio rispondente alle esigenze del Comune di Gonnosnò, proposto dalla Ditta Sist.el Informatica S.R.L.;

Visti:

- l’articolo 32, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui “Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti”;
- l’articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire un sistema informatico dell’Ente avanzato, complesso e affidabile in grado di garantire l’integrità e la tutela dei dati in esso contenuti;

- il contratto ha ad oggetto il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica di questo Ente per il triennio 2020/2023;
- il contratto sarà stipulato tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- termini, modalità e condizioni del servizio sono indicate nella lettera di invito e nel foglio patti e condizioni;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016 nel sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis D.lgs. n. 50/2016;
- l'importo a base di gara per l'affidamento del servizio è pari a €. 18.650,00 + I.V.A ai sensi di legge per il triennio 2020/2023;
- i costi di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, calcolati in conformità al DUVRI sono pari a €. 223,00 + I.V.A.

Acquisito il Codice Identificato di gara: ZB52D1BD2D

Visti:

- la lettera d'invito, il foglio patti e condizioni, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, il modello di Patto di Integrità e il codice di comportamento di questo Ente, le cui previsioni sono da intendersi aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la richiesta di offerta n. 2576003 generata nel portale www.acquistinretepa.it ;

Vista l'offerta presentata dalla Ditta Sist.el Informatica S.R.L. per il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica triennio 2020/2022 concludente in €. 18.600,00 + I.V.A.;

Ritenuto opportuno affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta nel sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica alla Ditta Sist.el Informatica S.R.L. per l'importo complessivo di €. 22.692,00 I.V.A. inclusa triennio 01/06/2020 – 31/05/2023 oltre a costi di sicurezza pari a €. 272,06 I.V.A. inclusa;

DETERMINA

Di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) D.lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta nel sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica per il triennio 01/06/2020 – 31/05/2023 alla Ditta Sist.el Informatica S.R.L. per l'importo complessivo di €. 22.692,00 I.V.A. inclusa, oltre a costi di sicurezza pari a €. 272,06 I.V.A. inclusa;

Di nominare Amministratore di Sistema di questo Ente il Sig. Maccioni Patrizio in possesso di esperienza, capacità, affidabilità come risulta dal curriculum vitae dello stesso, conferendogli le funzioni richiamate nel foglio patti e condizioni;

Di consegnare all'Amministratore di Sistema il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2014, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. N. 62/2013;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire un sistema informatico dell'Ente avanzato, complesso e affidabile in grado di garantire l'integrità e la tutela dei dati in esso contenuti;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica di questo Ente per il triennio 2020/2023;
- il contratto sarà stipulato tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

- termini, modalità e condizioni del servizio sono indicate nella lettera di invito e nel foglio patti e condizioni;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura ex art. 36, comma 2 lettera a) D.lgs. n. 50/2016 nel sistema del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis D.lgs. n. 50/2016;
- l'importo a base di gara per l'affidamento del servizio è pari a €. 18.650,00 + I.V.A ai sensi di legge per il triennio 2020/2023;
- i costi di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, calcolati in conformità al DUVRI sono pari a €. 223,00 + I.V.A.

Di dare atto altresì che:

- il Codice Identificato di gara è ZB52D1BD2D
- nella presente procedura Punto Ordinante (PO) è il Responsabile del Servizio Avv. Mauro Steri, per il quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Di impegnare la somma di 22.964,06 I.V.A. inclusa per il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica di questo Ente per il triennio 2020/2022;

Di liquidare alla Ditta Sist.el Informatica S.R.L. la somma impegnata per il servizio di Amministrazione di Sistema e assistenza informatica triennio 2020/2022;

Di imputare la somma di €. 22.964,06 I.V.A. inclusa nel seguente modo:

- €. 4.465,24 al Capitolo 140/26/1 Bilancio 2020;
- €. 7.654,68 al Capitolo 140/26/1 Bilancio 2021;
- €. 7.654,68 al Capitolo 140/26/1 Bilancio 2022;
- € 3.189,46 al Capitolo 140/26/1 Bilancio 2023;

Di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa – contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Steri Mauro

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Gonnosno', lì 27/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Casula Dina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2020 al 16/06/2020.N.reg. 520

COMUNE DI GONNOSNO', lì 01/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Barbara Pusceddu